



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria

Dati statistici

II - 2018

semestre

II



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria

Dati statistici

Il semestre 2018

marzo 2019

La serie Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della UIF — Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia, Banca d'Italia.

La serie si articola in due collane: la collana Dati statistici presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità; la collana Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo realizzati all'interno della UIF, talvolta in collaborazione con altri settori della Banca d'Italia o con Istituzioni esterne. I lavori pubblicati nella collana Analisi e Studi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

Banca d'Italia, 2019

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Direttore responsabile

Claudio Clemente

Comitato di redazione

Coordinamento: Irene Longhi e Alessia Cassetta

Sezione A: Riccardo Piselli, Alessandro Fusaro, Raffaella Marzano

Sezione B: Nazzareno Renzi

Sezione C: Rosa Coppola

Sezione D: Diego Bartolozzi, Laura La Rocca

Sezione E: Laura La Rocca, Paola Assunta Lauretti

Indirizzo

Largo Bastia, 35

00181 Roma – Italia

Telefono

+39 0647921

Sito internet

<https://uif.bancaditalia.it/>

Per la pubblicazione cartacea:

autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013

Per la pubblicazione telematica:

autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

ISSN 2283-3498 (stampa)

ISSN 2283-6977 (online)

Tutti i diritti riservati.

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Stampato nel mese di marzo 2019

a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

INDICE

SINTESI DELL'ATTIVITÀ

A. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

a.1 Il quadro d'insieme

Tav. a.1.1	Ricevute e analizzate	5
Fig. a.1.2	Ricevute e analizzate: serie semestrale	5
Tav. e Fig. a.1.3	Ricevute e analizzate: serie mensile	6
Tav. a.1.4	Analizzate: segnalazioni valutate non rilevanti	7
Tav. a.1.5	Ricevute: ripartizione per categoria di segnalazione	8
Fig. a.1.6	Ricevute: serie semestrale per categoria di segnalazione	8
Tav. a.1.7	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti	9
Tav. a.1.8	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per numero di segnalazioni	9
Tav. a.1.9	Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante	10
Tav. a.1.10	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per categoria di segnalazione	12
Fig. a.1.11	Ricevute: distribuzione in quartili per provincia	12
Fig. a.1.12	Ricevute da segnalanti diversi da banche e Poste: ripartizione per gruppi di segnalanti	13
Fig. a.1.13	Ricevute da segnalanti diversi da banche e Poste: distribuzione in quartili per provincia	13
Tav. a.1.14	Ricevute: ripartizione per provincia	14
Tav. a.1.15	Sospensioni	18
Fig. a.1.16	Operazioni sospese: ripartizione per tipologia di soggetti obbligati	18

a.2 Approfondimenti sul semestre

Tav. a.2.1	Ricevute: importi segnalati per tipologia di segnalante	19
Fig. a.2.2	Ricevute: distribuzione per classi di importo per tipologia di segnalante	19
Fig. a.2.3	Ricevute: distribuzione per classi di importo	20
Fig. a.2.4	Ricevute: ripartizione per classi di importo e rischio indicato dal segnalante	20
Fig. a.2.5	Ricevute: distribuzione per rischio indicato dal segnalante e rating automatico attribuito dalla UIF	21
Tav. a.2.6	Ricevute: confronto, per ciascuna segnalazione, tra rischio indicato dal segnalante e rating automatico attribuito dalla UIF	21
Tav. a.2.7	Ricevute: distribuzione territoriale e per classi di rischio	22
Fig. a.2.8	Ricevute: distribuzione del rischio per area territoriale	22
Fig. a.2.9	Ricevute: ripartizione per origine del sospetto	23
Fig. a.2.10	Ricevute: composizione percentuale del rischio per origine del sospetto	23
Tav. a.2.11	Ricevute: ripartizione per origine del sospetto e confronto con la quota di segnalazioni con rischio alto e medio alto	24
Fig. a.2.12	Ricevute: distribuzione per origine del sospetto e per tipologia di segnalante	24
Fig. a.2.13	Ricevute: distribuzione per classi temporali dei tempi di inoltro	25
Tav. a.2.14	Ricevute: valori mediani dei tempi di inoltro per tipologia di segnalante	25

a.3 Tematiche di rilievo

Fig. a.3.1	Finanziamento del terrorismo: ripartizione delle ricevute per tipologia di segnalante	26
Fig. a.3.2	Finanziamento del terrorismo: serie semestrale delle ricevute per tipologia di segnalante	26
Fig. a.3.3	Finanziamento del terrorismo: distribuzione delle ricevute in quartili per provincia	27
Tav. a.3.4	Money Transfer: segnalazioni ricevute	28
Tav. a.3.5	Money Transfer: principali paesi di destinazione degli importi segnalati	28
Fig. a.3.6	Money Transfer: distribuzione degli importi segnalati in quartili per provincia	29

a.4 Appendice

Tav. a.4	Classificazione dei soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette	31
----------	---	----

B. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

b.1 Il quadro d'insieme

Tav. b.1.1	Statistiche di sintesi sui dati aggregati per tipologia di segnalante	37
Tav. b.1.2	Versamenti e accrediti per tipologia	38
Tav. b.1.3	Prelievi e addebiti per tipologia	39
Tav. b.1.4	Importi per settore di attività economica del cliente	40

b.2 L'utilizzo di contante

Fig. b.2.1	Versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti	41
Fig. b.2.2	Peso di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti sui corrispondenti importi totali	41
Fig. b.2.3	Peso dell'operatività in contanti (somma di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti) sul totale della movimentazione	42

Tav. b.2.4	Versamenti e accrediti in contanti per settore di attività economica del cliente	43
Tav. b.2.5	Prelievi e addebiti in contanti per settore di attività economica del cliente	44
b.3 Le operazioni di bonifico		
Tav. b.3.1	Bonifici in entrata e in uscita per area di origine e destinazione	45
Fig. b.3.2	Bonifici da o verso paesi esteri e da o verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi	45
Fig. b.3.3	Quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici dall'estero	46
Fig. b.3.4	Quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici verso l'estero	47
Fig. b.3.5	Bonifici da e verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi: principali paesi di destinazione e origine	48
b.4 L'operatività in assegni		
Fig. b.4.1	Operatività in assegni bancari	49
Fig. b.4.2	Operatività in assegni circolari	49
C. DICHIARAZIONI DI OPERAZIONI IN ORO		
Fig. c.1.1	Valore e quantità di oro scambiati	53
Tav. c.1.2	Dichiarazioni per tipologia di dichiarante	53
Tav. c.1.3	Dichiarazioni per tipologia di operazione	53
Fig. c.1.4	Distribuzione territoriale delle dichiarazioni in base al valore	54
Fig. c.1.5	Distribuzione del valore dichiarato per paese della controparte	54
D. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI		
d.1 Controlli e accertamenti di irregolarità		
Tav. d.1.1	Accertamenti ispettivi effettuati	57
Tav. d.1.2	Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità giudiziaria	57
Tav. d.1.3	Irregolarità di rilievo amministrativo	57
d.2 Scambi informativi		
Tav. d.2.1	Scambi informativi con FIU estere	58
Tav. d.2.2	Collaborazione con l'Autorità giudiziaria	58
E. RASSEGNA NORMATIVA		
e.1	Novità nel quadro internazionale	61
e.2	Normativa primaria	66
e.3	Normativa secondaria e altri provvedimenti	68
e.4	Consultazioni pubbliche	71

AVVERTENZE

Tutti i dati sono di fonte UIF. Ove non specificato, i dati si riferiscono al secondo semestre 2018.

Segni convenzionali:

- il fenomeno non esiste;
 - il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono;
 - .. i dati non raggiungono la cifra significativa dell'ordine minimo considerato;
 - :: i dati sono statisticamente non significativi.
-

SINTESI DELL'ATTIVITÀ

Nel secondo semestre del 2018 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 48.687 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (9,1 per cento). Nell'anno sono state acquisite 98.030 segnalazioni, con un aumento del 4,5 per cento rispetto al 2017.

La crescita del secondo semestre è totalmente imputabile alle segnalazioni di riciclaggio (47.503 unità, + 13,7 per cento) che hanno più che compensato la continua riduzione di quelle relative alla voluntary disclosure (762 unità rispetto alle 2.312 del secondo semestre del 2017) e il rallentamento delle segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo (409 a fronte di 506); queste ultime, peraltro, hanno superato nell'anno per la prima volta le 1.000 unità. Per le segnalazioni di riciclaggio si tratta in assoluto del maggior numero di segnalazioni ricevute nell'arco di un semestre.

A fronte di una sostanziale stabilità delle segnalazioni inoltrate dagli operatori bancari, si rilevano maggiori livelli di partecipazione al sistema segnalativo da parte di altre categorie di soggetti obbligati, quali IMEL e IP, anche comunitari, e prestatori di giochi e scommesse. Nel secondo semestre del 2018 l'incidenza del comparto finanziario non bancario è aumentato dal 14,3 al 18,6 per cento e quella del comparto non finanziario dal 10,4 al 12,2 per cento.

Sotto il profilo della ripartizione territoriale si osserva l'incremento delle segnalazioni relative a operazioni effettuate in Campania (da 4.965 a 6.036), in Toscana (da 2.982 a 3.613), in Sicilia (da 2.400 a 2.898), in Puglia (da 2.379 a 2.632) e in Emilia-Romagna (da 3.091 a 3.325).

Nel periodo considerato l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi Investigativi 49.014 segnalazioni. Nello stesso arco di tempo ha adottato 23 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 231/2007, per un valore di complessivi 5,6 milioni di euro.

Nel semestre l'Autorità giudiziaria ha inviato alla UIF 120 richieste di informazioni e ha ricevuto dall'Unità 258 note di risposta, comprensive di seguiti riferibili a interlocuzioni avviate prima del semestre di riferimento; le segnalazioni oggetto di acquisizione sono state 836.

Anche nel secondo semestre del 2018 si è confermato il crescente trend nell'attivazione da parte della UIF di scambi informativi con altre FIU, in particolare per esigenze di analisi di segnalazioni di operazioni sospette (con un aumento di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2017). Le richieste di collaborazione e le informative spontanee provenienti da controparti estere (1.133 comunicazioni) si mantengono complessivamente sui livelli fatti registrare nello scorso anno.

Nel secondo semestre del 2018 è aumentato l'importo totale dell'operatività finanziaria registrata nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA), a fronte di una sostanziale stabilità nella quantità delle transazioni sottostanti e del calo nel numero delle banche segnalanti (dovuto per lo più a processi di fusione o incorporazione). Si registra un notevole incremento della movimentazione degli Istituti di moneta elettronica, connesso all'accresciuta

numerosità dei segnalanti della categoria.

Nel corso del semestre il valore dell'oro scambiato è rimasto sostanzialmente invariato.

L'11 luglio 2018 la UIF ha posto in consultazione le istruzioni per l'invio delle comunicazioni oggettive di cui all'art. 47 del d.lgs. 231/07, riferite alle operazioni in contanti che superano 10 mila euro mensili, anche cumulate nel medesimo periodo a partire da transazioni singole di mille euro effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore. Le istruzioni sono state emanate il 28 marzo 2019 a seguito del parere favorevole formulato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria il 20 marzo.

A livello internazionale, il GAFI ha introdotto standard in materia di valute virtuali, definendo le nozioni di "Virtual Asset" e "Virtual Asset Service Providers" (VASP). In base alla nuova Raccomandazione n. 15 i VASP devono essere sottoposti alle normative nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a regimi di licenza o registrazione e a controlli.

A. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

NOTE

Eventuali mancate quadrature sono dovute ad arrotondamenti.

I dati sono depurati dalle segnalazioni annullate, per errore o per sostituzione, fino al 31 dicembre 2018.

Per i dettagli sulla composizione delle tipologie di segnalanti si veda la sezione a.4.

Per convenzione l'origine di una segnalazione coincide con il luogo di richiesta/esecuzione della prima operazione segnalata.

La ripartizione geografica fa riferimento all'elenco delle province più aggiornato. I dati sulla popolazione sono di fonte Istat e si riferiscono al 1° gennaio 2018.

Tavola a.1.1

Ricevute e analizzate <i>(valori assoluti e variazioni percentuali)</i>									
SEGNALAZIONI	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
Ricevute	71.758	82.428	101.065	49.203	44.617	93.820	49.343	48.687	98.030
Analizzate	75.858	84.627	103.995	46.877	47.141	94.018	49.103	49.014	98.117
Variazioni percentuali sul periodo corrispondente									
Ricevute	11,1	14,9	22,6	-5,4	-9,1	-7,2	0,3	9,1	4,5
Analizzate	-17,9	11,6	22,9	-10,4	-8,7	-9,6	4,7	4,0	4,4

Figura a.1.2

Ricevute e analizzate: serie semestrale
(valori assoluti)




Tavola a.1.3

Ricevute e analizzate: serie mensile
(valori assoluti e percentuali)

SEGNALAZIONI	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Valori assoluti							
Ricevute	8.479	6.221	7.823	10.294	8.470	7.400	48.687
Analizzate	8.556	7.470	6.934	9.417	8.704	7.933	49.014
Valori percentuali							
Ricevute	17,4	12,8	16,1	21,1	17,4	15,2	100,0
Analizzate	17,5	15,2	14,1	19,2	17,8	16,2	100,0

Figura a.1.3

Ricevute e analizzate: serie mensile
(valori assoluti)




Tavola a.1.4

Analizzate: segnalazioni valutate non rilevanti (valori assoluti e percentuali)									
SEGNALAZIONI ANALIZZATE	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
Totale	75.858	84.627	103.995	46.877	47.141	94.018	49.103	49.014	98.117
Valutate non rilevanti	16.263	14.668	10.899	6.766	9.276	16.042	7.979	7.973	15.952
Di interesse finanziario	59.595	69.959	93.096	40.111	37.865	77.976	41.124	41.041	82.165
Valori percentuali									
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Valutate non rilevanti	21,4	17,3	10,5	14,4	19,7	17,1	16,2	16,3	16,3
Di interesse finanziario	78,6	82,7	89,5	85,6	80,3	82,9	83,8	83,7	83,7

Tavola a.1.5

Ricevute: ripartizione per categoria di segnalazione
(valori assoluti e percentuali)

CATEGORIA DI SEGNALAZIONE	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
Totale	71.758	82.428	101.065	49.203	44.617	93.820	49.343	48.687	98.030
Riciclaggio	71.661	76.293	79.337	44.918	41.794	86.712	47.289	47.503	94.792
Voluntary disclosure	-	5.849	21.098	3.800	2.312	6.112	1.392	762	2.154
Finanziamento del terrorismo	93	273	619	475	506	981	657	409	1.066
Finanziamento dei programmi di proliferazione di a.d.m.	4	13	11	10	5	15	5	13	18
Valori percentuali									
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Riciclaggio	99,9	92,6	78,5	91,3	93,7	92,4	95,9	97,6	96,7
Voluntary disclosure	-	7,1	20,9	7,7	5,2	6,5	2,8	1,6	2,2
Finanziamento del terrorismo	0,1	0,3	0,6	1,0	1,1	1,1	1,3	0,8	1,1
Finanziamento dei programmi di proliferazione di a.d.m.

Figura a.1.6

Ricevute: serie semestrale per categoria di segnalazione
(valori assoluti)




Tavola a.1.7

Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti*(valori assoluti e percentuali)*

GRUPPI DI SEGNALANTI	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
Totale	71.758	82.428	101.065	49.203	44.617	93.820	49.343	48.687	98.030
Banche e Poste	59.048	65.860	78.418	38.576	33.595	72.171	37.397	33.657	71.054
Altri intermediari e operatori finanziari	9.170	8.717	11.251	6.959	6.393	13.352	7.083	9.067	16.150
Soggetti non finanziari ¹	3.540	7.851	11.396	3.668	4.629	8.297	4.863	5.963	10.826
Valori percentuali									
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Banche e Poste	82,3	79,9	77,6	78,4	75,3	76,9	75,8	69,1	72,5
Altri intermediari e operatori finanziari	12,8	10,6	11,1	14,1	14,3	14,2	14,4	18,6	16,5
Soggetti non finanziari	4,9	9,5	11,3	7,5	10,4	8,8	9,9	12,2	11,0

Tavola a.1.8

Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per numero di segnalazioni*(valori assoluti)*

NUMERO SEGNALAZIONI	GRUPPI DI SEGNALANTI		
	Banche e Poste	Altri intermediari e operatori finanziari	Soggetti non finanziari
1	48	62	77
da 2 a 5	99	84	43
da 6 a 20	137	62	19
da 21 a 100	73	27	20
da 101 a 250	19	3	6
da 251 a 500	8	4	2
oltre 500	11	4	2
Totale	395	246	169

¹ Include 6 segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel 2015 da altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie (come definiti nella sezione a.4).

Tavola a.1.9

Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante
(valori assoluti)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Totale	49.203	44.617	93.820	49.343	48.687	98.030
Intermediari e operatori bancari finanziari	45.535	39.988	85.523	44.480	42.724	87.204
Banche e Poste	38.576	33.595	72.171	37.397	33.657	71.054
Intermediari e operatori finanziari	6.957	6.390	13.347	7.077	9.062	16.139
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	1.187	257	1.444	562	2.137	2.699
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	2.930	3.645	6.575	4.194	4.812	9.006
SIM	30	32	62	33	27	60
SGR, SICAV e SICAF	168	161	329	181	170	351
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	383	398	781	424	375	799
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	479	575	1.054	305	290	595
Imprese di assicurazione	1.548	1.173	2.721	1.279	1.133	2.412
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	232	149	381	99	118	217
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	2	3	5	6	5	11
Soggetti obbligati non finanziari	3.608	4.619	8.227	4.836	5.947	10.783
Professionisti	2.223	2.746	4.969	2.451	2.367	4.818
Notai e CNN	1.888	2.334	4.222	2.170	2.175	4.345
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	100	261	361	168	151	319
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	161	61	222	65	16	81
Avvocati	46	55	101	27	11	38
Società di revisione e revisori legali	12	14	26	7	6	13
Altri soggetti esercenti attività professionale	16	21	37	14	8	22
Operatori non finanziari	311	347	658	521	377	898
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	202	186	388	243	182	425
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	98	153	251	245	187	432
Altri operatori non finanziari	11	8	19	33	8	41
Prestatori di servizi di gioco	1.074	1.526	2.600	1.864	3.203	5.067
Pubblica amministrazione	60	10	70	27	16	43

Tavola a.1.9

Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante
(valori percentuali)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Intermediari e operatori bancari finanziari	92,5	89,6	91,2	90,1	87,8	89,0
Banche e Poste	78,4	75,3	76,9	75,8	69,1	72,5
Intermediari e operatori finanziari	14,1	14,3	14,2	14,3	18,6	16,5
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	2,4	0,6	1,5	1,1	4,4	2,8
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	6,0	8,2	7,0	8,5	9,9	9,2
SIM	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
SGR, SICAV e SICAF	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	1,0	1,3	1,1	0,6	0,6	0,6
Imprese di assicurazione	3,1	2,6	2,9	2,6	2,3	2,5
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	0,5	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari
Soggetti obbligati non finanziari	7,3	10,4	8,8	9,8	12,2	11,0
Professionisti	4,5	6,2	5,3	5,0	4,9	4,9
Notai e CNN	3,8	5,2	4,5	4,4	4,5	4,4
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	0,3	0,1	0,2	0,1	..	0,1
Avvocati	0,1	0,1	0,1	0,1
Società di revisione e revisori legali
Altri soggetti esercenti attività professionale
Operatori non finanziari	0,6	0,8	0,7	1,1	0,8	0,9
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4
Altri operatori non finanziari	0,1
Prestatori di servizi di gioco	2,2	3,4	2,8	3,8	6,6	5,2
Pubblica amministrazione	0,1	0,1	..	0,1

Tavola a.1.10

Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per categoria di segnalazione
(valori assoluti)

GRUPPI DI SEGNALANTI	Riciclaggio (di cui: voluntary disclosure)	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	Totale
Banche e Poste	33.437 (596)	207	13	33.657
Altri intermediari e operatori finanziari	8.874 (144)	193	-	9.067
Professionisti	2.359 (22)	8	-	2.367
Altri soggetti non finanziari	3.595 (-)	1	-	3.596
Totale	48.265 (762)	409	13	48.687

Figura a.1.11

Ricevute: distribuzione in quartili per provincia
(numero di segnalazioni per 100.000 abitanti)




Figura a.1.12

Ricevute da segnalanti diversi da banche e Poste: ripartizione per gruppi di segnalanti
(valori percentuali)




Figura a.1.13

Ricevute da segnalanti diversi da banche e Poste: distribuzione in quartili per provincia
(numero di segnalazioni per 100.000 abitanti)




Tavola a.1.14

Ricevute: ripartizione per provincia
(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Totale	49.203	44.617	93.820	49.343	48.687	98.030
Abruzzo	817	647	1.464	671	641	1.312
Chieti	146	127	273	120	113	233
L'Aquila	164	121	285	127	122	249
Pescara	292	223	515	215	186	401
Teramo	215	176	391	209	220	429
Basilicata	281	248	529	283	309	592
Matera	111	104	215	125	106	231
Potenza	170	144	314	158	203	361
Calabria	1.345	1.312	2.657	1.344	1.352	2.696
Catanzaro	227	249	476	252	247	499
Cosenza	391	322	713	307	391	698
Crotone	190	201	391	234	174	408
Reggio Calabria	441	454	895	473	459	932
Vibo Valentia	96	86	182	78	81	159
Campania	5.898	4.965	10.863	6.147	6.036	12.183
Avellino	256	173	429	244	245	489
Benevento	113	133	246	100	130	230
Caserta	927	763	1.690	1.038	858	1.896
Napoli	3.810	3.204	7.014	4.008	3.974	7.982
Salerno	792	692	1.484	757	829	1.586
Emilia-Romagna	3.247	3.091	6.338	3.562	3.325	6.887
Bologna	753	749	1.502	792	805	1.597
Ferrara	133	122	255	165	181	346
Forlì-Cesena	242	240	482	215	216	431
Modena	529	462	991	546	455	1.001
Parma	407	397	804	558	449	1.007
Piacenza	203	179	382	202	194	396
Ravenna	224	246	470	262	263	525
Reggio Emilia	445	385	830	446	430	876
Rimini	311	311	622	376	332	708

(1/4)

Tavola a.1.14

Ricevute: ripartizione per provincia
(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Friuli-Venezia Giulia	832	892	1.724	893	1.042	1.935
Gorizia	67	73	140	75	76	151
Pordenone	298	268	566	280	401	681
Trieste	178	210	388	242	217	459
Udine	289	341	630	296	348	644
Lazio	5.031	4.404	9.435	4.848	4.697	9.545
Frosinone	274	243	517	261	257	518
Latina	294	310	604	368	346	714
Rieti	60	71	131	60	72	132
Roma	4.266	3.674	7.940	4.034	3.909	7.943
Viterbo	137	106	243	125	113	238
Liguria	1.610	1.298	2.908	1.425	1.429	2.854
Genova	867	684	1.551	785	780	1.565
Imperia	315	268	583	270	288	558
La Spezia	148	137	285	154	116	270
Savona	280	209	489	216	245	461
Lombardia	10.414	9.330	19.744	10.152	9.288	19.440
Bergamo	841	721	1.562	834	737	1.571
Brescia	1.300	1.166	2.466	1.347	1.261	2.608
Como	574	460	1.034	513	433	946
Cremona	149	168	317	183	133	316
Lecco	172	164	336	168	152	320
Lodi	111	96	207	133	123	256
Mantova	242	258	500	367	243	610
Milano	5.358	4.912	10.270	5.118	4.774	9.892
Monza Brianza	615	482	1.097	577	526	1.103
Pavia	298	246	544	265	310	575
Sondrio	95	79	174	75	89	164
Varese	659	578	1.237	572	507	1.079
Marche	1.055	1.004	2.059	1.019	1.407	2.426
Ancona	290	273	563	267	402	669
Ascoli Piceno	139	147	286	167	225	392
Fermo	101	135	236	141	204	345
Macerata	279	235	514	252	325	577
Pesaro Urbino	246	214	460	192	251	443

(2/4)

Tavola a.1.14

Ricevute: ripartizione per provincia
(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Molise	144	171	315	169	196	365
Campobasso	106	103	209	115	123	238
Isernia	38	68	106	54	73	127
Piemonte	3.245	2.920	6.165	3.231	3.110	6.341
Alessandria	277	243	520	250	254	504
Asti	146	120	266	121	119	240
Biella	141	90	231	116	115	231
Cuneo	313	333	646	415	382	797
Novara	311	273	584	272	263	535
Torino	1.809	1.686	3.495	1.868	1.798	3.666
Verbano Cusio Ossola	137	109	246	104	96	200
Vercelli	111	66	177	85	83	168
Puglia	2.380	2.379	4.759	2.525	2.632	5.157
Bari	835	842	1.677	892	937	1.829
Barletta Andria Trani	206	236	442	265	278	543
Brindisi	190	224	414	193	213	406
Foggia	397	425	822	441	452	893
Lecce	483	404	887	463	472	935
Taranto	269	248	517	271	280	551
Sardegna	648	617	1.265	573	642	1.215
Cagliari	224	222	446	192	217	409
Nuoro	42	43	85	50	55	105
Oristano	31	45	76	33	41	74
Sassari	278	230	508	246	253	499
Sud Sardegna	73	77	150	52	76	128
Sicilia	2.603	2.400	5.003	2.959	2.898	5.857
Agrigento	202	173	375	225	284	509
Caltanissetta	114	107	221	140	159	299
Catania	597	528	1.125	570	604	1.174
Enna	67	79	146	82	67	149
Messina	274	266	540	316	325	641
Palermo	743	714	1.457	932	850	1.782
Ragusa	192	169	361	244	190	434
Siracusa	204	168	372	188	201	389
Trapani	210	196	406	262	218	480

(3/4)

Tavola a.1.14

Ricevute: ripartizione per provincia
(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Toscana	3.147	2.982	6.129	3.364	3.613	6.977
Arezzo	262	271	533	249	317	566
Firenze	1.003	926	1.929	1.074	1.092	2.166
Grosseto	132	143	275	179	175	354
Livorno	206	193	399	211	237	448
Lucca	349	344	693	364	362	726
Massa Carrara	150	108	258	144	151	295
Pisa	235	207	442	269	301	570
Pistoia	233	233	466	233	287	520
Prato	404	381	785	421	455	876
Siena	173	176	349	220	236	456
Trentino-Alto Adige	614	596	1.210	643	674	1.317
Bolzano	287	288	575	317	322	639
Trento	327	308	635	326	352	678
Umbria	466	455	921	480	526	1.006
Perugia	360	334	694	366	380	746
Terni	106	121	227	114	146	260
Valle d'Aosta	101	81	182	102	105	207
Aosta	101	81	182	102	105	207
Veneto	4.276	3.905	8.181	4.207	4.047	8.254
Belluno	100	95	195	95	99	194
Padova	850	748	1.598	882	797	1.679
Rovigo	212	142	354	224	248	472
Treviso	851	797	1.648	736	752	1.488
Venezia	684	650	1.334	649	633	1.282
Verona	806	767	1.573	913	834	1.747
Vicenza	773	706	1.479	708	684	1.392
Estero	1.049	920	1.969	746	718	1.464

(4/4)

Tavola a.1.15

Sospensioni


(valori assoluti in milioni di euro e percentuali)

VOCI	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti						
Operazioni sospese	22	16	38	24	23	47
Valore totale	5,7	60,7	66,4	33,2	5,6	38,8
Valore medio	0,3	3,8	1,7	1,4	0,2	0,8
Operazioni valutate ai fini della sospensione	108	106	214	147	182	329
Valore totale	29,5	105,4	134,9	69,3	83,8	153,1
Valore medio	0,3	1,0	0,6	0,5	0,5	0,5
Valori percentuali ¹						
Operazioni sospese	20,4	15,1	17,8	16,3	12,6	14,3
Valore totale	19,3	57,6	49,2	47,9	6,7	25,4

Figura a.1.16

Operazioni sospese: ripartizione per tipologia di soggetti obbligati

(valori assoluti)


¹ Operazioni sospese in percentuale di quelle valutate ai fini della sospensione.

Ricevute: importi segnalati per tipologia di segnalante
(valori in milioni di euro)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Operazioni eseguite	Operazioni non eseguite ¹	TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Operazioni eseguite	Operazioni non eseguite
Totale	35.181,7	10.109,5	Professionisti	1.428,3	291,4
Banche e Poste	31.338,4	9.489,3	Notai e CNN	1.195,2	33,1
Intermediari e operatori finanziari	2.154,4	232,7	Dottori comm., esperti cont., consulenti del lavoro	119,6	244,7
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	309,5	0,1	Studi associati, interprofess. e tra avvocati	99,7	2,2
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	78,3	0,1	Avvocati	3,6	11,4
SIM	28,2	6,2	Società di revisione e revisori legali	6,9	-
SGR, SICAV e SICAF	209,5	22,8	Altri soggetti esercenti attività professionale	3,3	-
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	66,5	14,4	Operatori non finanziari	37,2	23,7
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	643,1	78,6	Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	35,3	22,8
Imprese di assicurazione	423,3	33,5	Operatori in commercio o fabbric. di oro o preziosi	1,4	0,1
Interm. e op. fin. non inclusi nelle precedenti categorie	395,8	77,0	Altri operatori non finanziari	0,5	0,8
Società di gestione di mercati e strumenti fin.	2,9	72,0	Prestatori di servizi di gioco	184,7	0,2
			Pubblica amministrazione	35,8	0,2

Figura a.2.2

Ricevute: distribuzione per classi di importo per tipologia di segnalante²
(valori percentuali per tipologia di segnalante; classi di importo in euro)



¹ Dati depurati da un importo di valore estremo, relativo a un'operazione solo prospettata dal soggetto segnalato.

² Include le operazioni eseguite e quelle non eseguite. Le segnalazioni con importo nullo si riferiscono a operatività i cui importi non sono puntualmente rilevabili.

Figura a.2.3



Ricevute: distribuzione per classi di importo*(valori assoluti; classi di importo in euro)*

Figura a.2.4

Ricevute: ripartizione per classi di importo e rischio indicato dal segnalante¹*(valori percentuali; classi di importo in euro)*

¹ Giudizio di rischiosità dell'operatività articolato su cinque livelli, attribuito dai segnalanti a ciascuna segnalazione.

Figura a.2.5

Ricevute: distribuzione per rischio indicato dal segnalante e rating automatico attribuito dalla UIF¹
(percentuale sul totale delle segnalazioni)




Tavola a.2.6

Ricevute: confronto, per ciascuna segnalazione, tra rischio indicato dal segnalante e rating automatico attribuito dalla UIF²
(composizione percentuale sul totale delle segnalazioni)

RISCHIO INDICATO DAL SEGNALANTE ²	RATING AUTOMATICO ATTRIBUITO DALLA UIF			Totale
	Basso e medio basso	Medio	Alto e medio alto	
Basso e medio basso	24,2	6,4	14,6	45,2
Medio	9,5	3,1	19,0	31,6
Alto e medio alto	2,0	3,6	17,6	23,2
Totale	35,7	13,1	51,2	100,0

¹ Misura indicativa del rischio attribuito a ciascuna segnalazione in fase di acquisizione e calcolata mediante un algoritmo basato su un insieme di variabili predefinite. Il rating automatico può essere corretto dagli analisti della UIF alla luce del grado di rischiosità effettivo della segnalazione rilevato nella fase di analisi della stessa.

² Le caselle evidenziate in celeste individuano la percentuale di segnalazioni in cui si è registrata coincidenza tra rischio e rating, quelle ombreggiate in grigio indicano la percentuale di segnalazioni in cui la valutazione del rischio effettuata dal segnalante è stata superiore al rating automatico della UIF, mentre le bianche si riferiscono alle segnalazioni con rating superiore al rischio.

Tavola a.2.7

Ricevute: distribuzione territoriale e per classi di rischio
(valori percentuali)

MACROAREA	Numero segnalazioni (percentuale sul totale)	Classi di rischio		
		Basso e medio basso	Medio	Alto e medio alto
Nord Ovest	28,6	45,8	30,3	23,9
Nord Est	18,7	45,4	30,1	24,5
Centro	21,0	43,5	34,7	21,8
Sud	22,9	43,3	33,0	23,7
Isole	7,3	54,2	27,3	18,5
Estero	1,5	40,0	30,1	29,9
Totale	100,0	45,2	31,6	23,2

Figura a.2.8

Ricevute: distribuzione del rischio per area territoriale
(percentuali sul totale delle segnalazioni ricevute per macroarea)




Figura a.2.9

Ricevute: ripartizione per origine del sospetto¹
(valori percentuali)





Figura a.2.10

Ricevute: composizione percentuale del rischio per origine del sospetto
(valori percentuali)



¹ Rilevazione sportello: alcuni segnalanti indicano tale origine anche per le anomalie individuate dai sistemi automatici successivamente confermate da controlli effettuati presso gli sportelli. Richieste autorità: Autorità giudiziaria, Organi investigativi, Autorità di vigilanza di settore e UIF. Altro: oltre alla categoria residuale, include la mancata o incompleta identificazione del titolare effettivo o del cliente, gli approfondimenti condotti a seguito di ispezioni e lo svolgimento di prestazioni professionali o di operatori non finanziari.

Tavola a.2.11

Ricevute: ripartizione per origine del sospetto e confronto con la quota di segnalazioni con rischio alto e medio alto
(valori assoluti e percentuali)

ORIGINE DEL SOSPETTO	Segnalazioni ricevute		Percentuale di segnalazioni con rischio alto e medio alto
	Valore assoluto	Composizione percentuale	
Rilevazione sportello	19.079	39,2	22,3
Controlli strutture centrali	11.694	24,0	25,8
Rilevazione sistemi automatici	10.482	21,5	18,4
Comportamento sospetto	4.797	9,9	26,3
Richieste di Autorità	535	1,1	46,9
Notizie di provvedimenti e presenza in liste	389	0,8	41,6
Altro	1.711	3,5	24,8
Totale	48.687	100,0	23,2

Figura a.2.12

Ricevute: distribuzione per origine del sospetto e per tipologia di segnalante
(composizione percentuale)




Figura a.2.13

Ricevute: distribuzione per classi temporali dei tempi di inoltro
(valori percentuali)




Tavola a.2.14

Ricevute: valori mediани dei tempi di inoltro per tipologia di segnalante

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Mediana	TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Mediana
Banche e Poste	27	Professionisti	12
		Notai e CNN	11
Intermediari e operatori finanziari	47	Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	59
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	46	Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	377
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	45	Avvocati	401
SIM	46	Società di revisione e revisori legali	193
SGR, SICAV e SICAF	57	Altri soggetti esercenti attività professionale	163
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	43	Operatori non finanziari	11
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	62	Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	11
Imprese di assicurazione	53	Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	9
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	19	Altri operatori non finanziari	24
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	16	Prestatori di servizi di gioco	52
		Pubblica amministrazione	128

Figura a.3.1

Finanziamento del terrorismo: ripartizione delle ricevute per tipologia di segnalante
(valori percentuali)




Figura a.3.2

Finanziamento del terrorismo: serie semestrale delle ricevute per tipologia di segnalante
(valori assoluti)




Figura a.3.3

Finanziamento del terrorismo: distribuzione delle ricevute in quartili per provincia
(numero di segnalazioni ricevute per 100.000 abitanti)




Tavola a.3.4

Money Transfer: segnalazioni ricevute
(valori assoluti)

VOCI	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Segnalazioni ricevute	2.195	3.029	5.224	3.653	4.209	7.862
Operazioni segnalate	51.568	59.769	111.337	60.533	54.599	115.132

Tavola a.3.5


Money Transfer: principali paesi di destinazione degli importi segnalati¹
(valori assoluti in migliaia di euro e composizione percentuale)

PAESE	Valori assoluti	Composizione percentuale	PAESE	Valori assoluti	Composizione percentuale
Cina Rep. Pop.	1.505	9,2	Perù	536	3,3
Pakistan	1.056	6,5	Filippine	500	3,1
Romania	1.044	6,4	Costa D'Avorio	372	2,3
Marocco	937	5,8	Italia	347	2,1
Bangladesh	785	4,8	Albania	327	2,0
Sri Lanka	734	4,5	Colombia	282	1,7
Senegal	675	4,1	Tunisia	244	1,5
India	653	4,0	Mali	239	1,5
Turchia	650	4,0	Rep. Dominicana	239	1,5
Brasile	647	4,0	Altri paesi	3.962	24,3
Nigeria	541	3,3	Totale	16.276	100,0

¹ I dati si riferiscono alle sole segnalazioni effettuate secondo il tracciato previsto per gli operatori del settore e complete delle informazioni dettagliate.

Figura a.3.6

Money Transfer: distribuzione degli importi segnalati in quartili per provincia¹
(importi inviati e ricevuti per 100.000 abitanti)



¹ Il luogo della transazione è quello di richiesta/esecuzione dell'operazione segnalata. I dati si riferiscono alle sole segnalazioni effettuate secondo il tracciato previsto per gli operatori del settore e complete delle informazioni dettagliate.

Classificazione dei soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette

Le categorie di soggetti obbligati all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) sono elencate nell'art. 3 del d.lgs. 231/2007 in vigore dal 4 luglio 2017¹.

Nella tavola seguente si riportano, per ogni "tipologia di segnalante" richiamata nella Sezione A, le categorie di soggetti che la compongono².

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Categorie incluse	Riferimento normativo (art. 3 ³ d.lgs. 231/07)
Banche e Poste	Banche	comma 2, lett. a)
	Poste Italiane S.p.A.	comma 2, lett. b)
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	Istituti di moneta elettronica (IMEL)	comma 2, lett. c)
	Punti di contatto di istituti di moneta elettronica comunitari aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	comma 2, lett. u), in combinato disposto con l'art. 43, co. 3
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	Istituti di pagamento (IP)	comma 2, lett. d)
	Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	comma 2, lett. u), in combinato disposto con l'art. 43, co. 3
SIM	Società di intermediazione mobiliare (SIM)	comma 2, lett. e)
SGR, SICAV e SICAF	Società di gestione del risparmio (SGR)	comma 2, lett. f)
	Società di investimento a capitale variabile (SICAV)	comma 2, lett. g)
	Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)	comma 2, lett. h)
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	comma 2, lett. l)
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB	comma 2, lett. s)
Imprese di assicurazione	Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP	comma 2, lett. n)
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	Agenti di cambio	comma 2, lett. i)
	Cassa depositi e prestiti	comma 2, lett. m)
	Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, co. 2, lett. a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, co. 1, CAP	comma 2, lett. o)
	Soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'art. 111 TUB	comma 2, lett. p)
	Confidi e altri soggetti di cui all'art. 112 TUB	comma 2, lett. q)
	Intermediari bancari e finanziari e imprese assicurative con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale (ad esclusione degli istituti di	comma 2, lett. u)

¹ Per un confronto con le categorie precedenti si veda l'Appendice della Sezione A dei *Quaderni dell'antiriciclaggio – Collana dati statistici*, II semestre 2017.

² Sono comprese, nelle singole tipologie di soggetti segnalanti, anche le succursali insediate in Italia dei soggetti stessi con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, tenute all'invio delle SOS ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. t) e comma 7 del d.lgs. 231/2007.

³ Ove non diversamente specificato, si fa riferimento ai commi dell'art. 3 del d.lgs. 231/2007.

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Categorie incluse	Riferimento normativo (art. 3 ³ d.lgs. 231/07)
	moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento tenuti all'obbligo di istituzione del punto di contatto)	
	Consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria	comma 2, lett. v)
	Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966	comma 3, lett. a)
	Mediatori Creditizi	comma 3, lett. b)
	Agenti in attività finanziaria	comma 3, lett. c)
	Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta	comma 3, lett. d)
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	<ul style="list-style-type: none"> - Società di gestione accentrata di strumenti finanziari - Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari - Società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari - Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari 	comma 8
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Consulenti del lavoro - Dottori commercialisti ed esperti contabili - Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro - Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 	comma 4, lett. a)
Avvocati	Avvocati	comma 4, lett. c)
Notai e CNN	<ul style="list-style-type: none"> - Notai - Notariato 	comma 4, lett. c)
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	<ul style="list-style-type: none"> - Studi associati, interprofessionali e tra avvocati 	comma 4
Società di revisione e revisori legali	<ul style="list-style-type: none"> - Società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio - Revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio 	comma 4, lett. d)
	<ul style="list-style-type: none"> - Revisori legali senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio - Società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio 	comma 4, lett. e)
Altri soggetti esercenti attività professionale	Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati	comma 4, lett. b)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Categorie incluse	Riferimento normativo (art. 3 ³ d.lgs. 231/07)
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	<ul style="list-style-type: none"> - Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS - Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, limitatamente al trattamento di banconote in euro, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 D.L. 350/01 	comma 5, lett. f)
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	Operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7	comma 5, lett. d)
	Compro oro in possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS	d.lgs. 92/2017 (che include i <i>compro oro</i> fra i soggetti destinatari degli obblighi anticiclaggio)
Altri operatori non finanziari	Prestatori di servizi relativi a società e trust	comma 5, lett. a)
	Soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 TULPS	comma 5, lett. b)
	Soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'art. 115 TULPS	comma 5, lett. c)
	Agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese	comma 5, lett. e)
	Soggetti che esercitano attività di mediazione civile	comma 5, lett. g)
	Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 128-quaterdecies TUB	comma 5, lett. h)
	Soggetti che prestano l'attività di conversione di valute virtuali	comma 5, lett. i)
Prestatori di servizi di gioco	Operatori di gioco <i>on line</i> che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	comma 6, lett. a)
	Operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	comma 6, lett. b)
	Soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'art. 5, co. 3, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457	comma 6, lett. c)
Pubblica amministrazione	Pubblica amministrazione	art.10, comma 4, d.lgs. 231/2007
Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	-

In alcuni casi, per semplicità di lettura o per evidenziare trend caratteristici di un determinato settore, le tipologie di segnalanti sono state raggruppate in macro-tipologie di diverso livello di aggregazione.

Di seguito si riporta la composizione delle diverse macro-tipologie utilizzate nella sezione A.

MACRO-TIPOLOGIA 1	MACRO-TIPOLOGIA 2	MACRO-TIPOLOGIA 3	Tipologie di segnalanti incluse
Intermediari e operatori bancari e finanziari	Banche e Poste	Banche e Poste	Banche e Poste
	Altri intermediari e operatori finanziari	Intermediari e operatori finanziari	<ul style="list-style-type: none"> - IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari - IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari - SIM - SGR, SICAV e SICAF - Intermediari finanziari ex art. 106 TUB - Società fiduciarie ex art. 106 TUB - Imprese di assicurazione - Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie
		Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	Società di gestione di mercati e strumenti finanziari
Soggetti non finanziari	Professionisti	Professionisti	<ul style="list-style-type: none"> - Notai e CNN - Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro - Studi associati, interprofessionali e tra avvocati - Avvocati - Società di revisione e revisori legali - Altri soggetti esercenti attività professionale
			Altri soggetti non finanziari
	Prestatori di servizi di gioco	Prestatori di servizi di gioco	
	Pubblica amministrazione	Pubblica amministrazione	
Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie		

B. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

NOTE

Ove non specificato, i dati si riferiscono alle segnalazioni inoltrate da banche e Poste Italiane Spa.

I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 5 marzo 2019.

Eccetto che nella *Tavola b.1.1*, i dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto.

Tavola b.1.1

Statistiche di sintesi sui dati aggregati per tipologia di segnalante
(valori assoluti; tutti i segnalanti e tutte le operazioni)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Numero dei segnalanti	Importo totale (miliardi di euro)	Numero totale delle operazioni sottostanti
Banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti	537	14.869	153.054.053
Società fiduciarie ex l. 1966/1939	208	12	57.978
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	202	175	2.625.632
SGR	188	85	2.601.362
SIM	116	41	1.931.037
Imprese ed enti assicurativi	72	62	1.227.232
Istituti di pagamento	54	17	3.800.657
Società fiduciarie ex art.106 TUB	39	44	191.353
Istituti di moneta elettronica	7	7	528.171
Totale	1.423	15.312	166.017.475

Tavola b.1.2

Versamenti e accrediti per tipologia*(valori assoluti e valori percentuali)*

TIPOLOGIA DI OPERATIVITÀ	Importo totale (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Bonifici ricevuti	3.237.008	68,2	30.214	48,7	107.136
Vendita titoli	327.804	6,9	4.524	7,3	72.459
Rimborso finanziamenti	314.492	6,6	3.725	6,0	84.427
Versamento assegno su conto	128.519	2,7	4.875	7,9	26.363
Versamento in contanti su conto e deposito	98.071	2,0	9.764	15,7	10.044
Trasferimento titoli in entrata	30.917	0,7	484	0,8	63.878
Altre operazioni in entrata	610.005	12,9	8.432	13,6	72.344
Totale	4.746.816	100,0	62.018	100,0	76.539

Tavola b.1.3

Prelievi e addebiti per tipologia*(valori assoluti e valori percentuali)*

TIPOLOGIA DI OPERATIVITÀ	Importo totale (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Bonifici ordinati	3.144.326	65,6	44.336	51,0	70.920
Acquisto titoli	356.388	7,4	5.606	6,4	63.573
Erogazione finanziamenti	378.362	7,9	3.036	3,5	124.625
Emissione assegno su conto	103.015	2,1	3.253	3,7	31.668
Trasferimento titoli in uscita	38.544	0,8	498	0,6	77.398
Protesti	14.151	0,3	462	0,5	30.630
Prelievo in contanti su conto e deposito	5.570	0,1	1.111	1,3	5.014
Altre operazioni in uscita	755.059	15,8	28.655	33,0	26.350
Totale	4.795.415	100,0	86.957	100,0	55.147

Tavola b.1.4

Importi per settore di attività economica del cliente
(valori assoluti e valori percentuali)

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale <i>(milioni di euro)</i>	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni <i>(migliaia)</i>	Quota sul totale	Importo medio <i>(euro)</i>
Industria, edilizia e agricoltura	2.664.093	27,9	38.715	26,0	68.813
Commercio	1.559.984	16,3	33.548	22,5	46.500
Servizi diversi dal commercio	2.166.334	22,7	32.397	21,8	66.868
Famiglie consumatrici	997.427	10,5	26.525	17,8	37.603
Famiglie produttrici	192.124	2,0	9.299	6,2	20.661
Resto del Mondo - famiglie e società non finanziarie	255.504	2,7	674	0,5	379.086
Resto del Mondo - intermediari bancari e finanziari	518.816	5,4	513	0,3	1.011.337
Altri intermediari finanziari non bancari ¹	1.049.188	11,0	2.851	1,9	368.007
Altri	131.950	1,4	3.216	2,2	41.029
Non classificato ²	6.809	0,1	1.237	0,8	5.504
Totale	9.542.229	100,0	148.975	100,0	64.053

¹ Si fa riferimento al settore della clientela "Altri intermediari finanziari" come definito nel Provvedimento della UIF del 23 dicembre 2013.

² La possibilità di omettere il settore di attività della clientela è prevista soltanto per le operazioni in contanti di importo inferiore a € 15.000, ma che inizialmente sono state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate.

Figura b.2.1

Versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti¹

(valori in milioni di euro)





Figura b.2.2

Peso di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti¹
sui corrispondenti importi totali


(valori percentuali)



¹ I versamenti e gli accrediti includono anche l'importo regolato in contanti di transazioni di vario tipo, effettuate al di fuori dell'operatività di un conto, nelle quali il cliente ha consegnato denaro contante (ad es. acquisto titoli). I prelievi e gli addebiti includono l'importo regolato in contanti di analoghe transazioni nelle quali il cliente ha ritirato denaro contante (ad es. rimborso di certificati di deposito).

Figura b.2.3

Peso dell'operatività in contanti¹ (somma di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti)
sul totale della movimentazione
(valori percentuali)



¹ Cfr. nota 1 della fig. b.2.1.

Tavola b.2.4

Versamenti e accrediti in contanti¹ per settore di attività economica del cliente*(valori assoluti e valori percentuali)*

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale <i>(milioni di euro)</i>	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni <i>(migliaia)</i>	Quota sul totale	Importo medio <i>(euro)</i>
Industria, edilizia e agricoltura	4.135	4,2	473	4,8	8.742
Commercio	49.837	50,2	4.188	42,5	11.900
Servizi diversi dal commercio	17.473	17,6	1.588	16,1	11.003
Famiglie consumatrici	2.671	2,7	351	3,6	7.610
Famiglie produttrici	17.829	18,0	2.122	21,5	8.402
Resto del Mondo - famiglie e società non finanziarie	116	0,1	7	0,1	16.571
Resto del Mondo - intermediari bancari e finanziari	0	0,0	0	0,0	55.245
Altri intermediari finanziari non bancari ²	1.801	1,8	282	2,9	6.387
Altri	797	0,8	99	1,0	8.051
Non classificato ³	4.583	4,6	743	7,5	6.168
Totale	99.242	100,0	9.853	100,0	10.072

¹ Cfr. nota 1 della fig. b.2.1.² Cfr. nota 1 della tav. b.1.4.³ Cfr. nota 2 della tav. b.1.4.

Tavola b.2.5

Prelievi e addebiti in contanti¹ per settore di attività economica del cliente*(valori assoluti e valori percentuali)*

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale <i>(milioni di euro)</i>	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni <i>(migliaia)</i>	Quota sul totale	Importo medio <i>(euro)</i>
Industria, edilizia e agricoltura	145	2,3	24	2,0	6.042
Commercio	669	10,7	65	5,4	10.292
Servizi diversi dal commercio	418	6,7	36	3,0	11.611
Famiglie consumatrici	2.236	35,7	487	40,7	4.591
Famiglie produttrici	351	5,6	69	5,8	5.087
Resto del Mondo - famiglie e società non finanziarie	86	1,4	10	0,8	8.600
Resto del Mondo - intermediari bancari e finanziari	1	0,0	0	0,0	5.844
Altri intermediari finanziari non bancari ²	70	1,1	3	0,3	23.333
Altri	61	1,0	8	0,7	7.625
Non classificato ³	2.226	35,5	494	41,3	4.506
Totale	6.263	100,0	1.196	100,0	5.237


¹ Cfr. nota 1 della fig. b.2.1.² Cfr. nota 1 della tav. b.1.4.³ Cfr. nota 2 della tav. b.1.4.

Tavola b.3.1

Bonifici in entrata e in uscita per area di origine e destinazione*(valori in milioni di euro e percentuali)*

BONIFICI IN ENTRATA	Importi	Quota sul totale	BONIFICI IN USCITA	Importi	Quota sul totale
Interni	2.512.240	77,6	Interni	2.462.381	78,3
Dall'estero	724.767	22,4	Verso l'estero	681.945	21,7
Da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi ¹	42.992	1,3	Verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi ¹	39.122	1,2
Totale	3.237.007	100,0	Totale	3.144.326	100,0


Figura b.3.2

Bonifici da o verso paesi esteri e da o verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi¹*(valori in milioni di euro)*

¹ Si tratta di paesi e territori presenti nelle liste dei decreti ministeriali attuativi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e nell'elenco dei *Paesi ad alto rischio e non cooperativi* del GAFI. Il dato di ciascun semestre è calcolato utilizzando le liste in vigore nell'anno.

Figura b.3.3


Quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi¹
su bonifici dall'estero
(valori percentuali)



¹ Si tratta di paesi e territori presenti nelle liste dei decreti ministeriali attuativi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e nell'elenco dei Paesi ad alto rischio e non cooperativi del GAFI.

Figura b.3.4


Quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi¹
su bonifici verso l'estero
(valori percentuali)



¹ Cfr. nota 1 della fig. b.3.3.

Figura b.3.5

Bonifici da e verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi¹:
principali paesi di destinazione e origine
(valori in milioni di euro)



¹ Cfr. nota 1 della fig. b.3.3.

Figura b.4.1

Operatività in assegni bancari

(valori in milioni di euro)





Figura b.4.2

Operatività in assegni circolari

(valori in milioni di euro)



C. DICHIARAZIONI DI OPERAZIONI IN ORO

Figura c.1.1

Valore e quantità di oro scambiati¹

(valori in milioni di euro e kg)




Tavola c.1.2

Dichiarazioni per tipologia di dichiarante

(valori assoluti e valori percentuali)

TIPOLOGIA DI DICHIARANTE	Numero dei dichiaranti nel semestre	Numero di dichiarazioni	Valore totale dichiarato (milioni di euro)	Quota sul totale
Banche	30	2.838	1.706	23,7
Operatori professionali	315	14.458	5.382	74,9
Altro – persone fisiche	14	16	2	0,0
Altro – persone giuridiche	18	143	99	1,4
Totale	377	17.455	7.189	100,0

Tavola c.1.3

Dichiarazioni per tipologia di operazione

(valori assoluti e valori percentuali)

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	Numero di dichiarazioni	Numero totale delle operazioni sottostanti le dichiarazioni	Valore totale dichiarato (milioni di euro)	Quota sul totale
Compravendita	16.343	43.370	6.555	91,1
Prestito d'uso (accensione)	647	1.452	423	5,9
Servizi di consegna per investimenti oro	237	240	63	0,9
Prestito d'uso (restituzione)	152	207	30	0,4
Trasferimento al seguito dall'estero	55	88	107	1,5
Altra operazione non finanziaria	21	21	12	0,2
Totale	17.455	45.378	7.189	100,0

¹ Per un approfondimento in materia di dichiarazioni oro, si rimanda al [Rapporto Annuale](#) della UIF sul 2017, par. 6.3 “Le dichiarazioni Oro”.

Figura c.1.4

Distribuzione territoriale delle dichiarazioni in base al valore (valori in milioni di euro)





Figura c.1.5

Distribuzione del valore dichiarato per paese della controparte¹ (valori percentuali)



¹ Sono escluse le dichiarazioni riferite a operazioni di "Trasferimento al seguito", in cui non è prevista la controparte.

D. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

Tavola d.1.1

Accertamenti ispettivi effettuati									
<i>(valori assoluti)</i>									
ISPEZIONI	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Numero di ispezioni	24	24	23	11	9	20	8	12	20

Tavola d.1.2

Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità giudiziaria									
<i>(valori assoluti)</i>									
FATTISPECIE SEGNALATE	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Denunce ex art. 331 c.p.p. ¹	85	233	157	63	52	115	51	36	87
Presentate all'Autorità giudiziaria	7	5	2	3	-	3	-	-	-
Effettuate nell'ambito della relazione tecnica trasmessa agli OO.II.	78	228	155	60	52	112	51	36	87
Informative utili a fini di indagine ²	23	17	16	21	5	26	8	8	16

Tavola d.1.3

Irregolarità di rilievo amministrativo									
<i>(valori assoluti)</i>									
TIPOLOGIA DI IRREGOLARITÀ	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Omessa segnalazione di operazione sospetta ³	11	32	17	6	11	17	-	8	8
Omessa trasmissione dei dati aggregati	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Omessa dichiarazione "oro" ⁴	8	7	5	3	2	5	1	25	26
Omesso congelamento di fondi o risorse economiche	8	10	8	1	4	5	-	-	-

¹ La UIF effettua denunce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. direttamente all'Autorità giudiziaria o con espressa indicazione nella relazione tecnica trasmessa agli Organi investigativi ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/07. Con riferimento a quest'ultimo caso, il numero di denunce compreso nel dato corrisponde al numero di segnalazioni di operazioni sospette sulla base delle quali è desunta la *notitia criminis*.

² Derivanti da accertamenti ispettivi.

³ Le modifiche al regime sanzionatorio amministrativo apportate dal d.lgs. 90/2017, comportando nuove competenze delle Autorità di vigilanza in materia, hanno determinato una riduzione delle contestazioni delle irregolarità da parte della UIF, anche per le inadempienze rilevate dalla stessa Unità.

⁴ Ai sensi dell'art.1 comma 2, di cui alla l. 17/1/2000, n. 7.

Tavola d.2.1

Scambi informativi con FIU estere ¹									
<i>(valori assoluti)</i>									
RICHIESTE	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Richieste inoltrate	388	540	544	352	411	763	581	501	1.082
Per rispondere a esigenze dell'Autorità giudiziaria	146	217	204	76	96	172	253	114	367
Per esigenze di analisi interna	242	323	340	276	315	591	328	387	715
Richieste ricevute	939	2.153	3.314	952	1.294	2.246	1.095	1.133	2.228
Canale Egmont	486	1.078	1.259	334	334	668	303	291	594
Canale FIU.NET	453	1.075	2.055	618	960	1.578	792	842	1.634

Tavola d.2.2

Collaborazione con l'Autorità giudiziaria ²									
<i>(valori assoluti)</i>									
TIPO DI COLLABORAZIONE	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria	265	259	241	127	99	226	145	120	265
Risposte fornite all'Autorità giudiziaria	393	432	473	218	211	429	230	258	488
Num. SOS trasmesse	n.d.	1.507	1.213	492	661	1.153	861	836	1.697

¹ I dati riguardano gli scambi di corrispondenza con le FIU estere indipendentemente dal numero di richieste di informazioni o di nominativi a cui si riferiscono. Gli scambi avvengono attraverso le reti *Egmont Secure Web*, utilizzabile da tutte le FIU appartenenti al Gruppo Egmont, e FIU.NET. Quest'ultima, istituita nell'Unione europea nel 2002, consiste in una infrastruttura decentrata che consente scambi informativi con modalità strutturate.

² Il numero delle risposte supera quello delle richieste in quanto comprende le note, successive alla prima interlocuzione con l'Autorità Giudiziaria, con cui sono comunicate le ulteriori informazioni acquisite sui nominativi oggetto delle richieste.

E. RASSEGNA NORMATIVA

e.1 Novità nel quadro internazionale

GAFI, ottobre 2018, Modifiche al “Glossario” e alla “Raccomandazione n. 15” (Nuove tecnologie)

Nella plenaria di ottobre 2018 il GAFI ha introdotto *standard* internazionali in materia di valute virtuali, apportando modifiche al “Glossario” e alla “Raccomandazione n. 15”. Le revisioni sono state elaborate, anche su impulso del G20, per promuovere l’attuazione di presidi idonei a contenere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi all’uso di *crypto-asset*.

L’intervento poggia anzitutto su specifiche definizioni di *Virtual Asset* e *Virtual Asset Service Providers (VASP)*. Secondo il nuovo “Glossario”, per *Virtual Asset* si intende una rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata digitalmente, o trasferita, e può essere utilizzata per effettuare pagamenti o investimenti. Non sono incluse le rappresentazioni digitali di valuta legale, di titoli o di altri *asset* finanziari già altrimenti disciplinate dalle stesse Raccomandazioni.

Il criterio prescelto al fine di individuare il perimetro dei soggetti rilevanti a fini antiriciclaggio ha riguardo alla tipologia di attività svolta. Nell’ambito dei *Virtual Asset Service Provider* sono inclusi i soggetti, non altrimenti disciplinati dalle Raccomandazioni, che svolgono professionalmente una delle attività seguenti: a) conversione tra *Virtual Asset* e valute legali; b) conversione tra *Virtual Asset*; c) trasferimento di *Virtual Asset*; d) custodia e/o amministrazione di *Virtual Asset* o di strumenti che ne consentono il controllo; e) partecipazione e fornitura di servizi finanziari relativi all’offerta e/o alla vendita di *Virtual Asset*.

Secondo la nuova formulazione della “Raccomandazione n. 15” i *VASP* devono essere sottoposti alle normative nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e devono essere soggetti a regimi di licenza o registrazione, nonché a controlli di *compliance*. I necessari dettagli applicativi verranno definiti anche mediante la consultazione del settore privato¹.

Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione del 7 maggio 2018 che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina e sulle funzioni dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento

Il 10 agosto 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2018/1108 del 7 maggio 2018, con il quale la Commissione Europea ha integrato la disciplina sui punti di contatto centrale di cui all’articolo 45, paragrafo 9, della Direttiva (UE) 2015/849 (quarta Direttiva antiriciclaggio).

L’articolo 3 del Regolamento definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri possono imporre la nomina di un punto di contatto da parte degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento “*che hanno sedi nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro*”. Tali criteri hanno natura quantitativa, facendo riferimento al numero di sedi operative o al valore delle operazioni realizzate nel Paese *host*². La nomina può essere altresì

¹ Cfr. il *public statement* del GAFI di febbraio 2019 (<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets-interpretive-note.html>).

² Nel dettaglio, il Regolamento prevede le seguenti soglie: il numero di sedi operative, diverse dalle succursali, dislocate nel Paese ospitante è pari o superiore a 10 oppure l’importo della moneta elettronica distribuito e rimborsato o il valore cumulativo delle operazioni di pagamento eseguite da dette sedi è superiore a 3 milioni di euro per esercizio finanziario, o tale importo o valore supera i 3 milioni di euro nell’esercizio finanziario precedente.

imposta qualora le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei predetti requisiti non siano messe a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante su richiesta e in modo tempestivo.

Fatti salvi i predetti criteri, la designazione di un *central contact point* può essere richiesta: *i)* per categorie di emittenti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento, qualora tale misura sia proporzionata al livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato alle attività svolte nel proprio territorio¹; *ii)* in casi eccezionali, a un singolo emittente di moneta elettronica o prestatore di servizi di pagamento ove ricorrano fondati motivi per ritenere che l'attività delle relative sedi presenti un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Regolamento reca altresì norme tecniche riguardanti le funzioni del punto di contatto centrale (artt. 4-6). Quest'ultimo assicura il rispetto della normativa antiriciclaggio del Paese ospitante da parte delle sedi, diverse dalle succursali, ivi operanti. A tal fine, informa l'intermediario di riferimento circa la disciplina *AML/CFT* applicabile nel Paese *host*, facilita l'elaborazione e l'attuazione di adeguate politiche e procedure antiriciclaggio, vigila sul rispetto dei presidi e assicura, ove necessario, misure correttive.

Il punto di contatto agevola, inoltre, la vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, fornendo i documenti e le informazioni richieste e facilitando le ispezioni. Il medesimo punto di contatto rappresenta, altresì, l'intermediario di riferimento nei rapporti con le autorità competenti e la FIU dello Stato membro ospitante.

Gli Stati membri possono attribuire ai punti di contatto, sulla base della valutazione dei rischi, funzioni supplementari consistenti, in particolare, nell'individuazione e nell'invio delle segnalazioni di operazioni sospette nonché delle informazioni richieste dalla FIU.

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione del 27 luglio 2018 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Il 2 ottobre 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2018/1467 del 27 luglio 2018, con il quale la Commissione ha modificato l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/1675, che integra la Direttiva 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Avute presenti le valutazioni del GAFI, la Commissione ha incluso il Pakistan nella lista dei paesi che, per le carenze strategiche *AML/CFT*, pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

Tali carenze attengono, fra l'altro, alla vigilanza e all'esecuzione dei controlli antiriciclaggio sugli enti finanziari, nonché al sistema dei controlli sui trasferimenti transfrontalieri di valuta. Viene richiamata inoltre l'inefficacia dell'attività investigativa e giudiziaria in materia di finanziamento del terrorismo e l'inadeguata applicazione delle “*sanzioni finanziarie mirate e delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) e 1373 (2001)*”.

Lo *status* del Pakistan resta oggetto di valutazione da parte della Commissione anche in considerazione dell'impegno assunto da tale Paese per porre rimedio alle citate vulnerabilità e del connesso piano d'azione elaborato con il GAFI.

¹ Nella valutazione dei rischi, gli Stati membri tengono conto delle specifiche vulnerabilità connesse alle categorie di prodotti e servizi offerti e ai canali di distribuzione utilizzati, alle tipologie di clienti, alla prevalenza di operazioni occasionali rispetto ai rapporti d'affari, ai paesi e alle aree geografiche serviti.

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1885/2005

Il 23 ottobre 2018 è stato approvato il Regolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione, che abroga il Regolamento (CE) n. 1885/2005¹. Il provvedimento reca disposizioni volte a rafforzare i sistemi di monitoraggio e controllo sui movimenti transfrontalieri di contante.

È confermato l'obbligo per le persone fisiche che entrano o escono dall'Unione di dichiarare alle "autorità competenti"² il "denaro contante" al seguito di importo pari o superiore a 10.000 euro. Nella nozione di "denaro contante" di cui all'art. 2 del Regolamento sono ora compresi – oltre a banconote, monete e strumenti al portatore - anche i "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore", quali l'oro³, e le carte prepagate⁴.

Le autorità competenti possono richiedere una dichiarazione a scopo informativo per i passaggi transfrontalieri di denaro contante cd. "non accompagnato", ad esempio nei casi di trasporto in pacchetti postali, spedizioni di merci, bagagli o *container*. Alle medesime autorità sono conferiti poteri di controllo sul rispetto degli obblighi secondo un approccio *risk-based*. Gli Stati membri sono chiamati a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i casi di violazione.

Nelle ipotesi di infrazione, ovvero in presenza di indizi di attività criminosa⁵, le autorità competenti possono trattenere il denaro contante. Il trattenimento ha una durata massima di novanta giorni ed è sottoposto a regole procedurali a garanzia dell'interessato (obbligo di motivazione, regime di impugnabilità, ipotesi di immediata restituzione).

Il Regolamento prevede un sistema di registrazione delle informazioni raccolte, con particolare riferimento a quelle relative alle violazioni degli adempimenti dichiarativi e alle attività che presentino correlazione con attività criminali. Tali informazioni devono essere trasmesse senza indugio, al più tardi entro quindici giorni lavorativi, alla *Financial Intelligence Unit* dello Stato membro in cui sono ottenute. Quest'ultima provvede a informare le FIU degli altri Stati membri interessati.

I flussi informativi tra le autorità competenti e le FIU devono avere luogo attraverso il Sistema Informativo Doganale europeo, cui le FIU dovranno connettersi (art. 16, par. 1, lett. c).

I casi di possibile pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione devono essere comunicati dalle autorità competenti alla Commissione, alla Procura Europea e a Europol. Al fine di garantire l'uniforme applicazione del Regolamento negli Stati membri, la Commissione è chiamata ad adottare misure attuative per la definizione, in particolare, del contenuto delle dichiarazioni e degli standard tecnici per la connessione delle FIU al citato Sistema Informativo Doganale europeo.

¹ Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 novembre 2018.

² Secondo la definizione di cui all'art. 2, par. 1, lett. g), sono autorità competenti le agenzie doganali degli Stati membri e qualunque altra autorità autorizzata dagli Stati membri ad applicare il Regolamento.

³ Si tratta dei beni che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti (art. 2, par. 1, lett. c). Secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del Regolamento, tali beni includono le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti, sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

⁴ Carta non nominativa, che contiene valore in moneta o in liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente.

⁵ Per la cui definizione è fatto rinvio all'art. 3, punto 4) della Direttiva (UE) 2015/849.

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Il 12 novembre 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale¹. Il provvedimento intende rafforzare il contrasto di tale fenomeno introducendo una fattispecie armonizzata di *money laundering*, utile anche a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione. La Direttiva tiene conto delle consolidate fonti internazionali in materia.

Sono introdotte disposizioni sulla configurazione delle condotte di riciclaggio, sull'ambito dei reati presupposto e sulle connesse sanzioni.

L'articolo 2 classifica come attività criminosa presupposto del riciclaggio gli illeciti sanzionati dal diritto nazionale con pena detentiva corrispondente a soglie indicate dalla medesima Direttiva². In ogni caso, anche al di là delle predette soglie, rientrano nel novero delle "attività criminose" specifiche categorie di reato espressamente richiamate nell'articolo 2, quali la partecipazione a un gruppo criminale organizzato, il terrorismo, il traffico di stupefacenti, i reati ambientali, la criminalità informatica, i reati fiscali.

Le fattispecie che integrano il reato di riciclaggio sono puntualmente definite. Si tratta delle condotte di conversione, trasferimento, occultamento, dissimulazione, nonché di acquisto, detenzione o utilizzazione di beni realizzate con la consapevolezza della loro provenienza illecita. Anche il concorso, l'istigazione e il tentativo in relazione alle fattispecie di riciclaggio sono penalmente rilevanti.

La punibilità del *money laundering* deve essere possibile a prescindere dalla condanna per il reato-presupposto o dalla precisa individuazione dei suoi elementi fattuali e delle relative circostanze. La Direttiva consente, inoltre, l'estensione della punibilità anche alle condotte riguardanti beni che derivano da attività illecite eseguite all'estero.

L'articolo 3, par. 5, sancisce la rilevanza dell'auto-riciclaggio limitatamente agli atti di trasferimento, conversione, occultamento o dissimulazione. La mera detenzione o utilizzazione dei beni non rientra, pertanto, nel reato di *self-laundering*.

Il provvedimento richiede la previsione nei singoli ordinamenti di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (la pena detentiva massima per le persone fisiche non può essere inferiore a quattro anni). È altresì stabilita la responsabilità delle persone giuridiche per reati di riciclaggio commessi a loro vantaggio e l'applicazione di misure afflittive quali sanzioni pecuniarie, l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale (art. 8).

Proposta modificata di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)

Il 12 settembre 2018 la Commissione ha presentato una Proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza, con l'introduzione, in particolare, degli articoli 9-*bis* e 9-*ter*. Ferme restando le competenze delle autorità nazionali individuate dalla Direttiva (UE) 2015/849, l'iniziativa intende rafforzare il mandato della *European Banking Authority (EBA)* in

¹ Il termine per il recepimento delle nuove disposizioni comunitarie è il 3 dicembre 2020.

² Nel dettaglio, il riferimento è ai reati punibili con una misura privativa della libertà personale di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento preveda una soglia minima per i reati, di durata minima superiore a sei mesi.

materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, conferendo a tale autorità un ruolo guida a livello di Unione per l'intero settore finanziario¹.

L'articolo 9-*bis* mira a conferire all'EBA strumenti rafforzati per promuovere azioni coerenti, sistematiche ed efficaci nel settore AML/CTF. È prevista la facoltà dell'EBA di raccogliere e registrare in una banca dati centrale le informazioni relative alle carenze individuate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le procedure, il governo societario, i modelli di *business* e le attività degli istituti finanziari, nonché le misure adottate dalle autorità competenti. Queste ultime sono tenute a trasmettere tali informazioni all'EBA. È inoltre prevista la necessità di uno "stretto coordinamento" di quest'ultima con le FIU degli Stati membri.

In base alle disposizioni proposte, l'EBA è chiamata altresì a promuovere la convergenza dei processi di vigilanza antiriciclaggio, anche mediante verifiche periodiche ed esercizi di valutazione dei rischi per verificare l'efficacia delle strategie d'azione e delle risorse a disposizione delle autorità nazionali competenti. Qualora le predette verifiche rivelino gravi carenze nell'individuazione, nella valutazione o nell'eliminazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e l'autorità competente non intervenga per dare seguito alle misure di *follow-up* indicate dall'Autorità europea di vigilanza, quest'ultima informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

L'articolo proposto prevede, infine, che le questioni riguardanti la cooperazione antiriciclaggio siano trattate da un apposito Comitato, creato in seno all'Autorità bancaria europea.

L'articolo 9-*ter* conferisce all'EBA il potere, in presenza di indizi di violazioni concrete, di avviare indagini e di prendere in considerazione l'adozione di decisioni e l'imposizione di sanzioni nei confronti degli operatori del settore finanziario.

¹ Esclusivamente a tal fine, l'EBA svolge i compiti conferiti da qualsiasi atto dell'Unione giuridicamente vincolante all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

e.2 Normativa primaria

Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

Nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 136/2018, di conversione, con modificazioni, del d.l. 119/2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Viene introdotto il comma 1-*bis* nell'articolo 63 del d.lgs. 231/2007, in materia di sanzioni applicabili alle violazioni relative alla compilazione di assegni bancari e postali. Il nuova comma 1-*bis* stabilisce che, per le violazioni dell'obbligo di indicare nome e ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito. Tale disposizione si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 231/2007.

Inoltre, è stabilito che le informazioni comunicate all'anagrafe tributaria sono utilizzate dalla Guardia di Finanza, anche in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto, della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale. Nella relazione trasmessa annualmente dall'Agenzia delle entrate alle Camere sono indicati anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le richiamate informazioni (art. 16-*quater* del d.l. 119/2018, come modificato dalla l. 136/2018).

Un ulteriore elemento di novità è costituito dall'istituzione di un'imposta applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 sui trasferimenti di denaro (escluse le transazioni commerciali) effettuati verso paesi non europei da istituti di pagamento, che offrono il servizio di rimessa di denaro. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia, emana uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta. Nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio, i menzionati trasferimenti di denaro sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi (art. 25-*novies* del d.l. 119/2018, come modificato dalla l. 136/2018).

In proposito, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha esercitato il proprio potere di segnalazione al Parlamento e al Governo¹, al fine di rappresentare le criticità concorrenziali derivanti dalla richiamata disposizione. La nuova imposta viene definita come "ingiustificatamente discriminatoria in quanto applicabile alle sole rimesse effettuate dagli istituti di pagamento" e non alle altre categorie di operatori che offrono il medesimo servizio. Sul presupposto che la nuova norma potrebbe ridurre ulteriormente il grado di trasparenza sulle condizioni praticate per il servizio in questione, l'AGCM auspica che la norma in esame possa essere oggetto di opportune modifiche, tese a eliminare i descritti effetti discriminatori².

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Deroga al limite di trasferimento del contante

La legge 145/2018 – in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – ha modificato la disposizione inerente ai limiti di

¹ Art. 21 della l. 287/1990.

² Bollettino dell'AGCM n. 7 del 18 febbraio 2019, disponibile alla pagina <http://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2019/7-19.pdf>.

trasferimento del contante, eseguito per l'acquisto di beni e servizi, da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Per tali transazioni l'importo massimo di trasferimento di contante di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007, è stato riportato a 15.000 euro (il d.lgs. 90/2017 aveva stabilito il limite di 10.000 euro). Resta fermo che la regola trova applicazione a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda agli adempimenti prescritti dalla legge¹.

¹ Si veda il comma 245 della l. 145/2018, che ha modificato l'art. 3, del d.l. 16/2012, convertito con modificazioni dalla l. 44/2012.

e.3 Normativa secondaria e altri provvedimenti

Consob

Delibera n. 20570 del 4 settembre 2018: Regolamento recante disposizioni di attuazione per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio

Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 è stata pubblicata la delibera n. 20570 del 4 settembre 2018, con la quale la Consob ha emanato un Regolamento unico recante le disposizioni applicabili ai revisori legali e alle società di revisione vigilati, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, nonché di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, dati e informazioni, a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Sono tra l'altro individuati i compiti della funzione antiriciclaggio e dettate disposizioni specifiche in materia di segnalazione delle operazioni sospette (art. 14). In tale ambito sono delineate le attività richieste ai soggetti coinvolti nella procedura di collaborazione attiva e indicati requisiti e modalità di individuazione del responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette. Il Regolamento fornisce, inoltre, elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché indicazioni per la gestione delle fasi di adeguata verifica della clientela. In particolare, ai fini dell'adeguata verifica semplificata o rafforzata sono riportati fattori di basso o alto rischio rilevanti in relazione alle attività di revisione, nonché impartite istruzioni sulle misure da adottare.

La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica può avvenire in formato cartaceo o elettronico; di alcune informazioni è richiesta la registrazione in archivi informatici al fine di assicurare immediatezza e facilità di consultazione. È stabilito che siano prontamente disponibili su richiesta delle Autorità competenti, oltre alla documentazione inerente all'adeguata verifica, anche quella acquisita nel corso del rapporto professionale, ivi compresa quella connessa con l'assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva. Sono indicate limitate esenzioni dagli obblighi di registrazione (rapporti con taluni intermediari bancari e finanziari, tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia), fermo restando l'obbligo di conservare i dati e le informazioni.

Ivass

Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018 in materia di sanzioni e procedimenti sanzionatori

Con il Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018 l'Ivass ha aggiornato le proprie disposizioni in materia sanzionatoria in attuazione della riforma introdotta con il d.lgs. 90/2017.

Sono individuati i principi generali sottesi all'attività sanzionatoria e i destinatari delle nuove disposizioni, nonché disciplinate le diverse fasi della procedura, dall'accertamento della violazione all'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui all'art. 62 del d.lgs. 231/2007, le sanzioni amministrative sono irrogate nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Lettere al mercato del 2 ottobre 2018 in materia di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Con comunicazione del 2 ottobre 2018, l'Ivass ha richiesto alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami vita in regime di libera prestazione di servizi, per la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Analoga richiesta è stata rivolta in pari data alle imprese di assicurazione operanti nei rami vita. Le informazioni richieste alle imprese, insieme all'autovalutazione, costituiscono la base informativa tramite cui l'Ivass ha costruito una serie di indicatori per determinare la rischiosità delle imprese. La classificazione così ottenuta concorre a indirizzare l'azione di vigilanza secondo un approccio fondato sul rischio.

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Comunicato del 24 ottobre 2018 sulle nuove modalità di autenticazione al Portale Infostat-Uif mediante OTP

A partire dal 10 novembre 2018 la UIF ha introdotto un ulteriore presidio per rafforzare la modalità di autenticazione al portale Infostat-UIF: la c.d. "autenticazione debole" basata su username/password è sostituita con la c.d. "autenticazione forte" che prevede anche una *One-Time-Password* (OTP).

In fase di accesso al portale l'utente è chiamato, dopo l'inserimento delle proprie credenziali (*username/password*), a indicare un'ulteriore *password* generata al momento e valida per un solo utilizzo, che sarà inviata con un SMS al numero di cellulare dell'utente. Per modificare il numero di cellulare occorrerà fornire la risposta a una domanda segreta, scelta dall'utente stesso al momento della registrazione delle credenziali.

La nuova modalità di autenticazione riguarda tutte le rilevazioni della UIF in materia di segnalazioni di operazioni sospette, segnalazioni antiriciclaggio aggregate e dichiarazioni di operazioni in oro.

Consiglio Nazionale del Notariato

16 ottobre 2018 – Approvazione delle regole tecniche previste dal d.lgs. 231/2007

Il 16 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha pubblicato le regole tecniche in materia antiriciclaggio, adottate previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 231/2007.

Le regole elaborate dal CNN riguardano, in primo luogo, l'ambito di applicazione della normativa di prevenzione rispetto alle attività svolte dai notai e le disposizioni applicabili dopo l'emanazione del d.lgs. 90/2017.

Sono inoltre trattati alcuni profili applicativi della disciplina in materia di adeguata verifica, richiamati indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti e indicate misure semplificate per l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione. Ulteriori istruzioni riguardano la semplificazione degli adempimenti nelle ipotesi di basso rischio, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e le modalità di conservazione di dati e informazioni.

Sulle predette regole tecniche il CSF ha espresso il proprio parere in data 18 settembre 2018, formulando osservazioni e stabilendo che le “Regole tecniche [...], ove adeguate ai contenuti del [...] parere ed applicate in senso ad esso conforme, costituiscono idonee modalità semplificate di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, nonché di conservazione, prescritti dalla vigente normativa [...]”.

Consiglio di Stato

Parere del 3 agosto 2018 in materia sanzionatoria antiriciclaggio

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con parere del 3 agosto 2018 su una questione interpretativa inerente all'individuazione dell'autorità competente a irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari vigilati, imputabili per violazioni della normativa di cui al d.lgs. 231/2007. È stato in particolare affermato che la Banca d'Italia è autorità competente a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 2, d.lgs. n. 231/2007, nei confronti dei predetti titolari di funzioni; da tale competenza esorbita quella, espressamente attribuita al MEF, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse con l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, imputabile ai medesimi soggetti e al personale degli intermediari vigilati.

e.4 Consultazioni pubbliche

Normativa secondaria e altri provvedimenti

Banca d'Italia

Documento per la consultazione del 31 luglio 2018: disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

Il documento sottoposto a consultazione pubblica contiene disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio.

Le disposizioni si compongono di una parte generale e di quattro allegati; oltre a essere richiamate le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. 231/2007 in materia di conservazione, sono indicate categorie di dati, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge, che gli intermediari devono rendere disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni in materia di antiriciclaggio.

Sono disciplinate le modalità con le quali i dati e le informazioni devono essere resi disponibili, prevedendo che gli intermediari possano, in alternativa, limitarsi a estrarre i dati dal sistema di conservazione prescelto (sulla base delle specifiche tecniche e degli standard forniti dalle disposizioni) ovvero decidere di avvalersi di archivi dedicati (c.d. "archivi standardizzati"), conformi agli standard previsti dalle disposizioni stesse. Tra questi rientrano gli archivi già istituiti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, in particolare l'Archivio Unico Informativo (AUI).

Sono altresì ispirate a esigenze di contenimento degli oneri le disposizioni che confermano l'esclusione dell'obbligo di rendere disponibili secondo modalità standardizzate i dati relativi a rapporti e/o operazioni considerate meno rilevanti. Le esenzioni riguardano: *i*) particolari tipologie di clientela ritenute a basso rischio; *ii*) operazioni di importo inferiore a euro 5.000.

Ai destinatari che intendano continuare a utilizzare l'AUI è consentito di riversare in archivio soltanto le informazioni riguardanti le operazioni; le informazioni relative ai rapporti continuativi potranno invece essere estratte dal sistema anagrafico aziendale.

Documento per la consultazione del 17 dicembre 2018: disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 la Banca d'Italia ha assunto la qualifica di Autorità di vigilanza di settore nei confronti degli operatori in possesso della licenza prefettizia di cui all'articolo 134 TULPS, che svolgono l'attività di trattamento delle banconote in euro. Nel contempo, è stato stabilito che i predetti operatori, per svolgere tale attività, devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia (articolo 8 del d.l. 350/2001, convertito con modificazioni dalla l. 409/2001).

Sono state quindi sottoposte a consultazione pubblica le disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco, nonché sull'organizzazione, le procedure e i controlli in materia antiriciclaggio per tale tipologia di operatori. Sono state altresì aggiornate le disposizioni per l'attività di gestione del contante di cui al Provvedimento del 22 giugno 2016, in materia di controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e del loro ricircolo.

Con riguardo allo schema di regolamentazione relativo all'istituzione dell'elenco, vengono individuati i requisiti necessari per l'iscrizione; non è prevista l'adozione di particolari forme giuridiche

né di capitale minimo.

Sono stabiliti requisiti organizzativi specifici in materia antiriciclaggio che vanno a integrare quelli già fissati per il ricircolo, prevedendo figure, funzioni e procedure. Gli operatori di minori dimensioni hanno la possibilità di dotarsi di una struttura organizzativa semplificata in ragione della minore complessità operativa.

Sono infine disciplinate le segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

È stato infine fissato un periodo transitorio di nove mesi, durante il quale gli operatori che svolgono l'attività di gestione del contante sulla base della mera comunicazione oggi prevista potranno continuare a operare in attesa dell'iscrizione nell'elenco.

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Documento per la consultazione dell'11 luglio 2018 in materia di comunicazioni oggettive

Le Istruzioni sono volte a dare attuazione alle previsioni in materia di comunicazioni oggettive di cui all'articolo 47 del d.lgs. 231/2007. Si tratta di una fonte informativa prevista dagli standard del GAFI e dalle regole europee e già adottata in diversi altri paesi a beneficio delle *Financial Intelligence Unit*. Il patrimonio informativo derivante dalle comunicazioni oggettive costituirà una base dati ampia, omogenea e sistematica, per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni a rischio.

Tenuto conto delle Relazioni sovranazionale e nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei risultati degli approfondimenti effettuati dalla UIF, le comunicazioni oggettive sulle quali si è svolta la consultazione pubblica riguardano le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, calcolato su base mensile e prendendo in considerazione anche eventuali operazioni "cumulate" nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro ed effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

Il novero dei destinatari è composto da banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP), succursali di tali intermediari di paesi comunitari e di paesi terzi, nonché banche, IP e IMEL di paesi comunitari tenuti a designare il punto di contatto centrale.

Una previsione specifica chiarisce il rapporto tra le comunicazioni oggettive e le segnalazioni di operazioni sospette, individuando le ipotesi in cui le prime escludono l'obbligatorietà delle seconde. Si tratta di ipotesi riferite alla mancanza di marcate anomalie sotto il profilo soggettivo e di collegamenti con operazioni sospette di diversa tipologia.

Lo schema segnaletico allegato al provvedimento è coerente con il formato adottato per il sistema di conservazione dei dati ai sensi del d.lgs. 231/2007. I dati sono richiesti con periodicità mensile e l'obbligo di trasmetterli è posto in capo al responsabile della funzione antiriciclaggio, ferma restando la necessità di assicurare un efficace coordinamento informativo con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni di competenza.

La UIF ha emanato le istruzioni in data 28 marzo 2019, dopo la pronuncia del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 20 marzo scorso.